

CONVENZIONE TRA

Regione Campania e Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno per la gestione dei servizi di segreteria delle rispettive Commissioni Provinciali per l'Artigianato ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 28/02/1987, n. 11 "Norme per la tenuta degli Albi delle Imprese Artigiane e disciplina delle Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato".

L'anno duemilaquattordici, addì del mese di in Napoli, alla Via Santa Lucia, 81

TRA

La Regione Campania (in seguito denominata Regione) rappresentata dal Presidente della Giunta nato a.....il e residente per la carica a Napoli, sede..... nella predetta qualità Partita Iva.....,

E

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di (in seguito denominata Camera di Commercio) rappresentata dal Sig. Nato a il nella qualità di presidente pro-tempore della Camera di Commercio di con sede in, C.F. - Partita IVA, autorizzato a stipulare tale convenzione in base alla deliberazione della Giunta Camerale di.....;

E

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Benevento (in seguito denominata Camera di Commercio) rappresentata dal Sig. Nato a il nella qualità di presidente pro-tempore della Camera di Commercio di Benevento con sede in Via....., C.F..... Partiva IVA..... autorizzato a stipulare tale convenzione in base alla deliberazione della Giunta Camerale di Benevento

E

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta (in seguito denominata Camera di Commercio) rappresentata dal Sig. Nato a il nella qualità di presidente pro-tempore della Camera di Commercio di Caserta con sede in....., C.F.Partiva Iva....., autorizzato a stipulare tale convenzione in base alla deliberazione della Giunta Camerale di Caserta

E

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli (in seguito denominata Camera di Commercio) rappresentata dal Sig. Nato a il nella qualità di presidente pro-tempore della Camera di Commercio di Napoli con sede in, C.F..... Partiva Iva....., autorizzato a stipulare tale convenzione in base alla deliberazione della Giunta Camerale di Napoli.....;

E

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Salerno (in seguito denominata Camera di Commercio) rappresentata dal Sig. Nato a il nella qualità di presidente pro-tempore della Camera di Commercio di Salerno, con sede in....., C.F..... Partiva Iva....., autorizzato a stipulare tale convenzione in base alla deliberazione della Giunta Camerale di Salerno.....;

CONSIDERATO CHE

le premesse sono patto e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione

1. l'art. 10, ultimo comma, della Legge 8 agosto 1985, n. 443, dispone che "Le Regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla elezione dei componenti, all'organizzazione e al funzionamento delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato";
2. l'art. 13, comma 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dispone che gli Albi Provinciali delle Imprese Artigiane e le Commissioni Provinciali per l'Artigianato hanno sede normalmente presso le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato. Apposita convenzione regola i conseguenti rapporti fra le Regioni e le Camere.
3. l'art. 20, primo comma, della Legge Regionale n.11 del 28/02/1987 dispone che "fino all'istituzione degli Uffici Provinciali dell'Ente Regionale per lo Sviluppo e Valorizzazione dell'Artigianato - ERSVA - le Commissioni Provinciali hanno sede presso le Camere di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura";
4. l'art. 20, secondo comma, della Legge Regionale n. 11 del 28/02/1987 prevede che "Il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi del quarto comma, dell'art. 13 della Legge 8 agosto 1984, n. 443, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle Commissioni Provinciali e della Commissione Regionale dell'Artigianato, è autorizzato a stipulare apposita Convenzione con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
5. l'art. 2, primo comma, della legge 29 dicembre 1993 n.580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" prevede che le Camere di Commercio esercitino le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle Regioni;

**SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE**

**TITOLO I
(Principi generali)**

ARTICOLO 1 - Norme generali

1.1 Le parti si danno reciprocamente atto che:

- a) Nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto si sono comportate secondo buona fede;
- b) Non sono a conoscenza dell'esistenza di cause di invalidità del contratto;
- c) Le clausole d'uso non si intendono inserite nel contratto in deroga all'art 1340 c.c.;
- d) Sono specificamente approvate con la sottoscrizione della presente Convenzione le condizioni, le facoltà di recedere e sospendere l'esecuzione della presente Convenzione, le limitazioni di responsabilità, le decadenze, le limitazioni, e le restrizioni di qualsivoglia natura, le proroghe e le rinnovazioni tacite, le clausole compromissorie e le deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria previste dai punti che seguono del presente articolo, secondo le modalità di seguito specificate agli artt. 2, 3, 4 e 5.

ARTICOLO 2 - Recesso

- 2.1.1. **La presente Convenzione tra la Regione Campania e Camere di Commercio resta l'unico istituto percorribile, nella fase attuale, per i seguenti scopi, ossia: il mantenimento dell'Albo delle Imprese Artigiane e il Funzionamento delle attività delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato.**
- 2.1.2. **Le parti hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione unicamente quando la stessa sia divenuta esecutiva e nei seguenti casi: 1) per mutuo consenso; 2) per cause ammesse dalla Legge.**
- 2.1.3. **In caso di recesso unilaterale da parte della Camera di Commercio, la Regione Campania ha diritto alla retrocessione di quanto già erogato, salvo le spese sostenute e**

documentate secondo quanto previsto dall'art.12 e salvo quanto stabilito dall'art.3 che si applica per analogia.

- 2.1.4. La Regione Campania e le Camere di Commercio possono recedere dalla presente Convenzione qualora la norma Regionale in materia dovesse mutare ovvero regolare in modo autonomo, da parte della Regione Campania, l'Albo Regionale delle Imprese Artigiane.

ARTICOLO 3 - Risoluzione

In caso di risoluzione della Convenzione da qua ciascuna delle parti si riserva il diritto di risolvere la presente Convenzione, anche prima del termine naturale di scadenza, nel caso di comprovato inadempimento degli obblighi e degli impegni assunti. La controparte può intimare alla parte inadempiente di provvedere entro un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi, decorso il quale la presente Convenzione si intende risolta di diritto. In ogni caso le Camere di Commercio garantiranno la continuità dei servizi prestati in base al presente atto, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla gestione degli stessi alla cui definizione si provvederà al momento del rinnovo del rapporto convenzionale;

ART. 4 - Penali

Nel caso previsto dall'art.2.1.3 è comunque dovuta una penale del 10% sulle spese sostenute di cui al punto stesso.

ARTICOLO 5 - Risoluzione Controversie

Le parti contraenti della presente Convenzione si impegnano ad esaminare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali controversie, che dovessero insorgere nel corso del rapporto convenzionale al fine di assicurare il miglior funzionamento delle C.P.A., la cui competenza giurisdizionale è del Foro di Napoli

Art. 6 - Sede

1 Le Commissioni Provinciali per l'artigianato di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno (in seguito denominate C.P.A.) hanno sede rispettivamente presso le Camere di Commercio di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

2 Le Camere di Commercio si impegnano a rendere disponibili alle C.P.A. locali idonei e funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

ARTICOLO 7 - Compiti della CCIAA

1. I locali individuati dalle Camere di Commercio sono contraddistinti con apposita indicazione recante la scritta "Regione Campania - Commissione Provinciale per l'Artigianato di..... - Albo Imprese Artigiane".

2. Le stesse indicazioni, per l'individuazione degli uffici delle C.P.A., sono apposte anche all'ingresso della sede camerale ove non ostino impedimenti di legge.

3. Tutti gli atti, certificati e la corrispondenza attinenti le funzioni attribuite alle C.P.A. sono emessi con l'intestazione "Regione Campania - Commissione Provinciale per l'Artigianato di.....presso Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura".

4. Allo scopo di evitare duplicazioni, le certificazioni ed ogni altro atto emessi dalla C.P.A. sono redatte su carta stampata a cura della Camera di Commercio, in conformità dei criteri di omogeneità stabiliti dalla Commissione Regionale per l'Artigianato (in seguito denominata C.R.A.) sentiti i Conservatori del Registro delle Imprese, coerentemente con quanto previsto dalla normativa in materia di Registro delle Imprese.

5. Le Camere di Commercio provvedono alla protocollazione informatica e alla gestione archivistica degli atti relativi alla C.P.A. con modalità che, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 21 dicembre 2000 n. 445 e nella normativa ad esso collegata, verranno definite tramite apposito accordo tra la Regione e le Camere di Commercio.

6. L'assolvimento degli obblighi in materia di sicurezza dei dati personali secondo quanto prescritto dalla Legge 196/2003 è assicurato per il tramite di InfoCamere e il Responsabile del trattamento dei dati è individuato nel responsabile dei servizi di segreteria.
7. Le Camere di Commercio provvedono a dotare i locali messi a disposizione delle C.P.A. di arredi e attrezzature tecniche adeguati ad assicurare il funzionamento delle C.P.A. e la tenuta dell'Albo provinciale delle imprese artigiane.
8. Gli arredi e le attrezzature di cui al comma precedente rimangono di proprietà delle Camere di Commercio.

ARTICOLO 8 - Obblighi della CCIAA

1. Le Camere di Commercio sono tenute ad assicurare alle C.P.A., nel rispetto delle norme e della prassi che disciplinano la materia all'interno dell'Ente, l'utilizzo delle sale di riunione, dei servizi generali quali: telefono, riscaldamento, illuminazione, servizio postale, spedizioni, fotocopie, duplicatori, documentazione, pulizia dei locali, vigilanza, servizio di ricevimento del pubblico ed ogni altro supporto operativo utile al regolare espletamento dei compiti delle C.P.A.;
2. Le forniture di eventuali ulteriori servizi dipendenti da esigenze particolari, debbono essere oggetto di specifico accordo fra le Camere di Commercio e le C.P.A. ed autorizzate dalla Regione.

TITOLO II (Personale-Orari)

ARTICOLO 9 - Organico della CPA

La copertura dell'organico delle C.P.A. è costituito da personale regionale, salvo diverso accordo tra le singole Camere di Commercio e la Regione Campania. La Regione provvede con proprio personale alla copertura dell'Organico con esclusione del Segretario che sarà messo a disposizione della Camera di Commercio con le modalità di cui all'art. 6.

Lo svolgimento delle funzioni affidate dalla legge alla C.P.A. viene assicurato, in prima applicazione, mediante la seguente dotazione organica:

AVELLINO	n. 3 unità lavorative
BENEVENTO	n. 3 unità lavorative
CASERTA	n. 6 unità lavorative
NAPOLI	1
SALERNO	n. 7 unità lavorative

ARTICOLO 10 - Segreteria della CPA

1. Le funzioni di segreteria della C.P.A. sono svolte da un funzionario della Camera di Commercio avente idonea qualifica che, nell'espletamento dei compiti ad esso affidati, dal punto di vista operativo e funzionale, risponde al Presidente della C.P.A. e ne esegue le direttive.
 2. Le funzioni di segreteria della CPA possono essere svolte da un funzionario regionale avente idonea qualifica, che risponde per l'esercizio delle sue funzioni al Presidente della CPA e ne esegue le direttive, nel caso di impossibilità della Camera di Commercio a nominare un proprio funzionario. Il personale regionale in servizio c/o le CPA, rispetto alle mansioni da svolgere, si coordina con il Segretario ed il Presidente della Commissione stessa.
 3. Il responsabile dei servizi di segreteria è nominato con determinazione del Segretario Generale, ovvero nell'ipotesi di cui al comma 2) dal Direttore Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive. Tale nomina deve essere comunicata al competente ufficio della Regione.
- Il personale della Camera di Commercio messo a disposizione della C.P.A. rimane inquadrato nei ruoli organici dell'Ente di provenienza e mantiene lo stato giuridico ed il trattamento economico ad esso spettante.

Le certificazioni sono sottoscritte dal Segretario della C.P.A. o da altro dipendente da questi delegato.

ARTICOLO 11 - Orario di apertura al pubblico

1. L'orario di apertura e chiusura degli uffici al pubblico di ogni C.P.A. si conforma a quello degli uffici camerali e alle norme e principi previsti in materia dalla disciplina vigente per il personale camerale.

TITOLO III (Rapporti Economici)

ARTICOLO 12 - Spese di funzionamento

1. Le spese per il funzionamento e per le attività delle C.P.A., ivi comprese quelle di cui al successivo articolo 12, sono a carico della Regione.

Le spese da rimborsare alle Camere di Commercio sono costituite da:

- a) costo del personale dedicato, anche indirettamente, al funzionamento delle C.P.A.;
 - b) costi di gestione, di funzionamento e costi generali compreso l'affitto dei locali;
 - c) costi riguardanti la gestione informatica e telematica, compresa l'eventuale archiviazione ottica.
2. I costi della gestione informatica e telematica dell'Albo delle Imprese Artigiane, tenuto conto dell'integrazione operativa con il Registro delle Imprese, gravano sulla Regione Campania in proporzione al numero di posizioni artigiane iscritte in ciascun Albo.
3. Il rimborso dovuto dalla Regione a ciascuna Camera di Commercio, tenuto conto di tutti i costi indicati nei commi precedenti, viene individuato e convenzionalmente fissato *nel limite massimo*, tenuto conto della "spesa storica", in € 10,00 (valore attualizzato al 2011 dell'originario importo di 19.500 lire previsto nella Convenzione del 1994), da addebitare sul seguente capitolo di spesa 4056 - Rimborsi dovuti alle Camere di Commercio dalla Regione Campania derivanti dalla tenuta degli Albi delle imprese artigiane e dal funzionamento delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato ai sensi della legge 8.8.85 n. 443 e della legge regionale 28.2.87 n.11- missione 14/ programma 01/ titolo 1/ macroaggr.104/... , per ciascuna impresa artigiana iscritta nel relativo Albo ed annotata nell'apposita sezione del Registro delle Imprese.
4. Il rimborso forfettario, come individuato al comma 3, è suscettibile di rivalutazioni biennali, sulla base di intervenuti maggiori costi sostenuti dalle CCIAA, previo accordo tra le parti.
5. Viene convenzionalmente stabilito che i proventi relativi ai diritti di segreteria per certificazioni non dovranno essere detratti dalle spese indicate dal comma 3 (di cui sopra).
6. Viene, altresì, stabilito convenzionalmente che per tutte le Camere di Commercio il dato ufficiale di riferimento per la comunicazione del numero di imprese artigiane iscritte nel Registro delle Imprese ai fini del rimborso delle spese di funzionamento, deve essere quello reso disponibile da Infocamere sul proprio sito istituzionale www.infocamere.it (stock - view), con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente alla liquidazione.
7. Il rimborso di tutte le suddette spese - al netto dei proventi di certificazioni di cui al precedente comma 5 - avverrà in due soluzioni. Una prima rata di acconto - pari al 50 % degli importi di cui al comma 3 - sarà versata entro il mese di marzo dell'anno in corso, sulla base di una comunicazione relativa al numero di imprese iscritte nell'Albo al 31 dicembre dell'anno precedente. Il conguaglio per il restante 50 % sarà liquidato entro il mese di marzo dell'anno successivo, sulla base di un rendiconto contenente l'indicazione delle spese effettuate e redatto secondo il format contenuto nella tabella allegata, sia quanto alle voci di spesa che ricalcano quelle contenute nel Bilancio camerale, sia quanto al tipo di parametro (superficie occupata dagli Uffici della C.P.A. ovvero oneri di diretta imputazione).

ARTICOLO 13- Compensi Componenti CPA

1. Sono esclusi dalle spese i compensi (indennità, rimborso spese, trattamento economico di missione) spettanti ai componenti della C.P.A. ed al relativo personale al cui pagamento provvede la Regione sulla base della liquidazione disposta dalle C.P.A. e dalla C.R.A., imputando la spesa sul cap. di bilancio regionale 4112 - Spese per la tenuta degli Albi delle Imprese Artigiane e per l'elezione e il funzionamento delle Commissioni Provinciali e Regionale per l'artigianato- Compenso ai componenti esterni (L.R. 28.2.87 n.11) Nonché sentenze passate in giudicato.

TITOLO IV (Procedure relative all'Albo Artigiani)

ARTICOLO 14 - Tenuta Albo

1. La domanda di iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane da parte delle imprese che sono in possesso dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro per l'artigianato) è presentata alla CPA per il tramite del Registro delle Imprese competente per territorio, mediante il sistema della Comunicazione Unica, così come previsto dall'art.9 bis del D.L. 7/2007, convertito dalla legge 40/2007, aggiunto dall'art.6 co.2, lett. f-sexies della L.106/2011, di conversione del D.L.70/2011. La modulistica da adottare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un intermediario abilitato, munito di apposita procura speciale Comunica, sarà quella approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico con proprio decreto ai sensi del D.P.R. 581/95. Per le attività che possono essere intraprese a seguito di presentazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività presso l'Amministrazione comunale competente, il richiedente, contestualmente alla domanda d'iscrizione nell'Albo, inoltrerà la SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive, secondo le modalità indicate nel DPR 160/2010, con il quale è stato approvato il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008". Rimane ferma la competenza dell'Ufficio Registro Imprese a verificare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione delle ditte individuali nella sezione speciale dei piccoli imprenditori.

3. A dimostrazione del possesso dei requisiti artigiani, il titolare autocertificherà il possesso dei medesimi requisiti compilando l'apposito riquadro contenuto nel modello d'iscrizione approvato con decreto del Ministero.

4. Il Registro delle Imprese istruisce la pratica per quanto di competenza e annota provvisoriamente l'impresa con la dicitura "in attesa di decisione". In presenza degli altri presupposti di legge, quindi, attraverso le modalità che ritiene più opportune (prioritariamente a mezzo PEC, Posta Elettronica Certificata) il Responsabile del Procedimento inoltra la pratica all'Albo degli Artigiani, affinché possa a sua volta procedere all'istruttoria necessaria per portare la pratica stessa alla decisione della Commissione, disponendo, i controlli e gli accertamenti sulle dichiarazioni rese dall'interessato, secondo le modalità indicate dalla Regione.

5. La Commissione delibera in merito all'iscrizione ovvero, nel caso non siano riscontrati i presupposti previsti dalla legge, alla non iscrizione nell'Albo. In caso di accoglimento dell'istanza, si procede all'annotazione definitiva dell'impresa nella sezione speciale artigiana del Registro delle Imprese. Nel caso di mancato accoglimento da parte della CPA dell'istanza presentata dall'impresa individuale, l'Ufficio del Registro delle Imprese procederà alla cancellazione della stessa dal Registro, qualora ci sia solo l'annotazione "provvisoria", nell'ipotesi di impresa iscritta anche con la qualifica di piccolo imprenditore, l'Ufficio procederà ad eliminare unicamente l'annotazione della qualifica artigiana. Per le società, si procederà all'eliminazione dell'annotazione provvisoria e all'eventuale cancellazione o permanenza della descrizione dell'attività dichiarata secondo la valutazione dell'Ufficio Registro Imprese.

In entrambi i casi, accoglimento/non accoglimento dell'istanza, l'esito sarà comunicato all'interessato nei modi ritenuti più opportuni nel rispetto delle forme previste dalla legge ed ai

Comuni nei quali è ubicata la sede dell'impresa, per i successivi adempimenti di competenza. Analogamente, la modifica dell'attività, della sede e/o della ragione sociale, nonché di ogni altra variazione rilevante ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo o la cancellazione dall'albo medesimo per la perdita dei requisiti di qualifica artigiana o per cessata attività, è trasmessa al Registro Imprese, mediante la Comunicazione Unica, sottoscritta digitalmente dal titolare medesimo ovvero da un intermediario abilitato, munito di apposita procura, laddove previsto.

6. A carico dell'imprenditore sono previsti i seguenti oneri: essendo l'adempimento effettuato attraverso il sistema della "comunicazione unica", a fronte del procedimento previsto dall'art. 3 del DPCM 6 maggio 2009, sarà corrisposto il diritto di segreteria previsto per la pratica del Registro delle Imprese. L'imposta di bollo è scontata una sola volta, all'atto di protocollazione della pratica da parte del Registro delle Imprese.

7. Gli uffici di segreteria delle C.P.A. provvedono alla gestione informatica dei dati relativi alle imprese artigiane, nonché all'eventuale trattamento dei dati ai fini previdenziali, ai sensi dell'art. 44 del D.L. 30/09/2003, N. 269.

8. Al fine di garantire la maggiore efficienza del servizio, possono essere concordate tra la Regione e le Camere di Commercio procedure semplificate nel rispetto dei principi di carattere generale di cui sopra e nei limiti e nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

ARTICOLO 15 - Scambio Dati

1. E' garantito lo scambio gratuito dei dati in materia artigiana nei confronti della Regione e delle altre Pubbliche Amministrazioni, salvo il rimborso del costo del collegamento e delle eventuali transazioni effettuate tramite la rete informatica di InfoCamere società consortile per azioni.

ARTICOLO 16 - Accesso ai Dati

2. Al fine della predisposizione di visure, certificati, elenchi merceologici ed elaborazioni statistiche, è garantita nel rispetto della normativa vigente la possibilità di accedere alle informazioni contenute dell'archivio dell'Albo da parte delle Camere di Commercio e delle Camere ad esse collegate mediante rete informatica, nonché da parte delle Commissioni Provinciali per l'artigianato della Regione Campania e delle altre Regioni.

ARTICOLO 17 - Gestione Dati

1. Si conviene che ai fini della gestione dell'Albo delle imprese artigiane, della previdenza artigiana e della qualifica professionale relativa a categorie artigiane regolamentate da apposite leggi, rimangono in uso le procedure attualmente esistenti sulla rete nazionale di informatica delle Camere di Commercio gestita da InfoCamere società consortile per azioni, i rapporti con la quale sono curati dalle Camere di Commercio.

2. Sono inoltre a carico della Regione tutte le spese per specifiche elaborazioni richieste a qualunque titolo dalla C.P.A. nella persona del Presidente della stesso o di un suo delegato;

3. Per tali richieste occorre la preventiva autorizzazione della Regione.

4. La Regione può richiedere in qualunque momento, salvo rimborso secondo le modalità definite, l'estrazione dei dati dell'Albo su supporto magnetico secondo tracciati da concordarsi.

5. Nell'eventualità che la Regione abbia comunque necessità di disporre dell'archivio magnetico dei dati dell'artigianato questo viene fornito al costo, secondo tracciati compatibili con il sistema informatico regionale.

TITOLO V

(Norme Generali sui rapporti tra le parti e Validità)

ARTICOLO 18 - Rapporti collaborativi

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni e nell'interesse delle imprese del settore artigiano, Regione e Camere di Commercio si impegnano a promuovere una reciproca collaborazione nello

svolgimento di rilevazioni, ricerche e studi sulle attività artigiane e nella realizzazione di iniziative promozionali.

2. A tal fine le Camere di Commercio, anche per il tramite della loro Unione regionale, possono collaborare alle attività di pertinenza dell'Osservatorio regionale dell'Artigianato.

3. Tale collaborazione è oggetto di specifico accordo.

ARTICOLO 19 - Norme Finali e Transitorie

1. La presente Convenzione ha una validità annuale a decorrere dalla stipula stessa e si intende rinnovata per ugual periodo, con l'obbligo, in capo alla Regione, della comunicazione almeno un (1) mese prima della scadenza della presente Convenzione della volontà di rinnovo, qualora non intervengano le ipotesi di recesso o di risoluzione così come previsti dagli artt 2 e 3 della Convenzione de qua.

2. Eventuali modifiche della presente Convenzione possono essere determinate di comune accordo sulla base di un protocollo sottoscritto da entrambi i contraenti. Le eventuali modifiche alle condizioni stabilite dalla Convenzione de qua saranno concordate nel pieno rispetto dei principi contenuti nelle Legge Quadro del 08/08/1985 n. 443 e nelle Leggi Regionali vigenti, di cui alla Legge Regionale n. 11/87 e s.m.i.. Per quanto non previsto valgono le vigenti disposizioni di Legge e la normativa Regionale vigente in materia.

3. Oltre ai casi previsti all'art. 2 della Convenzione stessa, in caso di recesso avvenuto da parte delle Camere di Commercio, esse si impegnano a garantire, nelle modalità previste nelle Convenzione in parola, il mantenimento dell'Albo e i servizi ad esso connessi, fino alla riassunzione in seno alla Regione.

4. Ciascuna delle parti si riserva il diritto di risolvere la presente convenzione, anche prima del termine di scadenza previsto di cui al comma 1, nel caso di comprovato inadempimento degli obblighi e degli impegni assunti e previa intimazione ad adempiere in un congruo termine.

ARTICOLO 20 - Oneri Fiscali

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte che l'avrà resa necessaria.

FIRMA

Legale Rappresentate
REGIONE CAMPANIA

FIRMA

Presidente Camera di Commercio di

Con la presente Convenzione, le parti contraenti sottoscrivono distintamente e congiuntamente tutti gli articoli presenti nella stessa, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile che recita quanto segue:

" Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza....Omissis"

FIRMA
Legale Rappresentate
REGIONE CAMPANIA

FIRMA
Presidente Camera di Commercio